



Istruzioni per la Compilazione

ADERENTE

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente

OPZIONI DI SCELTA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Scelta A

- copia carta d'identità
- certificazione rilasciata dall'Inps con il dettaglio dei contributi eci o ecocert

Scelta B

- copia carta d'identità
- certificazione rilasciata dal centro per l'impiego o estratto conto contributivo dove si evince la data ultima dell'attività lavorativa svolta

IMPORTO E FREQUENZA

- indicare la percentuale della posizione che si intende destinare alla rendita alla rendita temporanea anticipata (RITA)
- scegliere la frequenza dell'erogazione barrando una delle due opzioni previste

CAMBIO COMPARTO

- indicare la scelta del comparto.

Se non verrà effettuata nessuna scelta in automatico la posizione verrà investita nel comparto garantito come da indicazioni legislative. In seguito potrà essere effettuato uno switch (cambio comparto) ogni 12 mesi dalla precedente scelta

ATTENZIONE

- non sono ammesse richieste non compilate correttamente
- la mancanza di uno solo dei requisiti previsti dalla legge comporta il rigetto della domanda di prestazione.
- l'erogazione della RITA può essere revocata una sola volta nell'arco della vita associativa. La revoca deve essere effettuata compilando la modulistica apposita, allegando fotocopia della carta di identità.
- il trasferimento della posizione ad altro fondo pensione ha effetto sull'intera posizione individuale, anche sull'eventuale RITA in fase di erogazione, con conseguente revoca della stessa.

I contributi che dovessero pervenire successivamente dall'azienda di appartenenza dell'iscritto o dal fondo di garanzia Inps:

- in caso di erogazione della RITA sull'intera posizione verranno inseriti come capitale e riposizionati nel comparto scelto in precedenza.
- In caso di erogazione della RITA parziale, tali contributi andranno a incrementare la prestazione nella medesima misura già definita nella ripartizione della posizione previdenziale verranno inseriti come capitale e riposizionati nel comparto scelto in precedenza. Sul capitale restante l'iscritto potrà chiedere anticipi riscatti parziali e totali in base alla normativa vigente
- In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, l'intera posizione comprensiva delle rate della RITA non erogate sarà riscattata ai beneficiari se designati dall'iscritto oppure agli eredi legittimi previsti per legge.
- di essere a conoscenza che, riscattando la posizione accantonata presso PREVIMODA, perdo il mio diritto ad avanzare la richiesta di intervento, sulla posizione di previdenza complementare, del Fondo di Garanzia INPS di cui all'art.5 del D.lgs. 80/92.

COORDINATE BANCARIE

- indicare le coordinate bancarie (codice iban) presso cui deve essere effettuato il bonifico.

Il fondo declina ogni responsabilità connessa all'errata indicazione dell'iban.

L'assenza delle coordinate bancarie complete impedisce il pagamento del riscatto.

- in caso di cambio iban comunicare tempestivamente al fondo le nuove coordinate bancarie.

SPESE E FISCALITÀ

- Le spese amministrative saranno pari a €2,00 addebitate per ogni rata corrisposta
- Il costo del trasferimento della parte di montante destinato alla RITA ad altro comparto è pari a 0,00 euro.
- In caso di presenza di cessioni del quinto dello stipendio il fondo dovrà tener conto del finanziamento provvedendo ad effettuare tutti gli accertamenti.
- la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. a tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

